

# Ordinanza sulla procedura in materia di garanzia nel commercio del bestiame

del 14 novembre 1911 (Stato 1° gennaio 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

in esecuzione dell'articolo 202 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## I. Disposizioni generali

### Art. 1

Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) l'obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore l'abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore (art. 198 CO).

### Art. 2

<sup>1</sup> Se il venditore ha assunto per iscritto la garanzia della gravidanza, egli è responsabile verso il compratore solo quando, essendo apparsi segni manifesti che la bestia non è pregna, o non avendo essa figliato nel termine indicato, il difetto gli sia notificato senza ritardo e sia chiesto immediatamente all'autorità competente l'esame dell'animale per mezzo di periti.

<sup>2</sup> Se il venditore ha assunto per iscritto la garanzia che la bestia figlierà entro un dato termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando, avvenuta la nascita, il ritardo di essa gli sia immediatamente notificato.

### Art. 3

<sup>1</sup> Quando nei casi non menzionati nell'articolo 2 la garanzia scritta non stabilisce alcun termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato al venditore entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell'accettazione (art. 91 e segg. CO) ed entro lo stesso termine sia chiesto all'autorità competente l'esame dell'animale per mezzo di periti (art. 202 cpv. 1 CO).

<sup>2</sup> Se la garanzia scritta stabilisce un termine, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto gli sia notificato subito dopo la scoperta ed entro il termine della garanzia e sia chiesto all'autorità competente l'esame dell'animale per mezzo di periti.

CS 2 713

<sup>1</sup> RS 220

**Art. 4<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Nel computo del termine, il giorno di decorrenza del medesimo non è contato.

<sup>2</sup> Se l'ultimo giorno cade in domenica, o in giorno feriato giusta la legge cantonale<sup>3</sup> il termine scade il giorno feriale susseguente.

<sup>3</sup> Il termine si reputa osservato solo se l'atto vien compiuto prima della scadenza. I documenti devono essere recapitati, all'autorità competente, od impostati al suo indirizzo in un ufficio svizzero, l'ultimo giorno del termine, al più tardi.

**II. Della procedura preliminare****Art. 5**

<sup>1</sup> I Cantoni designano l'autorità incaricata di dirigere la procedura preliminare.

<sup>2</sup> A dirigere la procedura preliminare è competente, per il luogo, l'autorità nel cui circondario si trova l'animale.

**Art. 6**

A richiesta del compratore (art. 2 cpv. 1 e art. 3) l'autorità ordina senza ritardo l'esame dell'animale da parte di uno o più periti.

**Art. 7**

Se i periti nominati sono più di uno e se non riescono a mettersi d'accordo, l'autorità competente può, a richiesta di una delle parti, ordinare una nuova perizia.

**Art. 8**

<sup>1</sup> I periti sono scelti, di regola, fra i veterinari forniti del diploma federale.

<sup>2</sup> L'autorità designa i periti senza chiedere le proposte delle parti circa le persone da nominare.

**Art. 9**

<sup>1</sup> Non può esser chiamato a funzionare da perito chi, secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008<sup>4</sup> (CPC), non potrebbe, nella controversia, esercitare l'ufficio di giudice, né chi abbia prestato cure veterinarie all'animale immediatamente prima o immediatamente dopo la stipulazione del contratto di vendita.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 31 gen. 1969, in vigore dal 1° mar. 1969 (RU 1969 189).

<sup>3</sup> Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato RS 173.110.3).

<sup>4</sup> RS 272

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3053).

<sup>2</sup> L'autorità invita le parti a presentare, se credono, le loro obiezioni contro i periti da essa designati.

#### **Art. 10**

<sup>1</sup> L'esame dell'animale deve essere eseguito dai periti nelle 48 ore che seguono alla notificazione della loro nomina.

<sup>2</sup> Se i periti sono parecchi, essi procedono all'esame in comune.

<sup>3</sup> L'autorità notifica alle parti il tempo e il luogo dell'esame.

#### **Art. 11**

<sup>1</sup> I periti verificano se l'animale ha il difetto che gli viene attribuito.

<sup>2</sup> Se rispondono affermativamente essi devono stabilire il minor valore dell'animale e il danno che il compratore viene a risentire in conseguenza del difetto.

<sup>3</sup> Il minor valore è costituito in ciascun caso dalla differenza fra il valore commerciale che l'animale avrebbe avuto se avesse risposto alle condizioni del contratto, e il valore dell'animale col difetto accertato.

#### **Art. 12**

<sup>1</sup> Se i periti dichiarano nel loro rapporto che, per accertare i fatti, è indispensabile l'uccisione dell'animale, l'autorità decide in proposito dopo sentite le parti.

<sup>2</sup> Se l'animale muore durante le operazioni o se deve essere abbattuto d'urgenza dopo che sia già stata fatta una perizia, l'autorità può, a richiesta di una delle parti, ordinare un nuovo esame sul corpo morto.

#### **Art. 13**

<sup>1</sup> I periti devono presentare senza ritardo all'autorità un rapporto scritto e debitamente motivato.

<sup>2</sup> L'autorità rimette subito una copia del rapporto alle parti.

#### **Art. 14**

<sup>1</sup> Ricevuto il rapporto, l'autorità, semprechè non sia necessario un nuovo esame dell'animale, ordina, se una delle parti ne fa domanda, la vendita all'asta dell'animale e ne dà comunicazione agli interessati. Essa prende, d'ufficio, in consegna il ricavo della vendita.

<sup>2</sup> È però in facoltà delle parti di evitare la vendita all'asta mediante il deposito di una cauzione.

### **III. Della procedura principale**

#### **Art. 15<sup>6</sup>**

Il CPC<sup>7</sup> è applicabile alle azioni in garanzia di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

#### **Art. 16**

Nella procedura principale sarà anche deciso chi debba sostenere le spese della procedura preliminare.

### **IV. Disposizioni di applicazione e di attuazione**

#### **Art. 17**

Le disposizioni della presente ordinanza concernenti la procedura da seguire in materia di garanzia nella vendita del bestiame sono applicabili per analogia al contratto di permuta (art. 237 e 238 CO).

#### **Art. 18**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1912.

<sup>2</sup> Le sue disposizioni non sono applicabili ai contratti di vendita stipulati anteriormente al 1° gennaio 1912.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'O del 18 giu. 2010 che adegua ordinanze al Codice di procedura civile, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3053).

<sup>7</sup> RS **272**